

FAKE NEWS E POST-VERITÀ TRA DIRITTO PENALE E POLITICA CRIMINALE^(*)

di Chiara Perini

Abstract. *Il saggio esamina il tema della corretta informazione e della verifica della sua fondatezza (fact-checking) secondo una duplice prospettiva: per un verso, quella della legislazione penale per verificare se l'informazione corretta e fondata rientri tra i beni penalmente rilevanti; per altro verso, quella della politica criminale al fine di indagare se tale tipologia di informazione (o il suo contrario) incida sulle decisioni politiche aventi ad oggetto il contrasto della criminalità tramite l'impiego del diritto penale. Sul primo versante, il rilievo dell'informazione corretta e fondata si desume dalla frequente criminalizzazione della condotta di diffusione di informazioni false; sul secondo versante, l'attenzione s'appunta sul rapporto tra diritto penale e mass media ("vecchi" e "nuovi"), in ordine al quale i dati più recenti consentono la formulazione di nuove ipotesi di lavoro.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Fake news*: profili di rilevanza nella legislazione penale. – 3. Politica criminale e post-verità. – 3.1. La criminalità tra rappresentazione massmediatica e percezione sociale.

1. Premessa.

Il tema della corretta informazione e del *fact-checking* può essere declinato, in prospettiva penalistica, secondo due direttrici: da un lato, prendendo in considerazione il sistema normativo costituito dalla legislazione penale vigente; dall'altro lato, esaminando la politica criminale.

Ed è forse utile, in questa sede, precisare che l'espressione "politica criminale" allude alla «dimensione politica della lotta contro il delitto», che «non si esaurisce [...] nel "come" combattere al meglio qualche cosa di stabilito *a priori*, ma comprende la

* Il presente contributo costituisce il testo della relazione tenuta dall'Autrice in occasione del Convegno "Bufale, fake-news, rumors e post-verità: discipline a confronto" (Università degli Studi dell'Insubria, Varese, 28-29 settembre 2017), i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura di A. M. Orecchia; si ringraziano il curatore e l'editore dell'opera per aver consentito la pubblicazione del lavoro anche in *questa Rivista*. Trattandosi di lavoro già accettato per la pubblicazione in quella sede, il presente contributo non è stato sottoposto alla procedura di *peer review* prevista dalla *nostra Rivista*.

preliminare individuazione di “che cosa” combattere con dati strumenti»¹. Ciò poiché il reato è il prodotto di un’operazione di *formalizzazione giuridica* e, nell’ottica del giurista, esiste in quanto una *norma incriminatrice* associa una *pena* (nello specifico, una “pena principale”) al compimento di una determinata condotta da parte di un soggetto (ovviamente nella consapevolezza che un approccio razionale al diritto penale debba *integrarsi* con lo studio della criminalità intesa come dato della realtà, *i.e.* con lo studio della “*devianza*” quale fenomeno *sociologico* e, in particolare, *criminologico*)².

È chiarificatore distinguere tra “politica criminale”, “politica sociale” e “politica penale”. La “politica criminale” è quell’articolazione della “politica sociale”, che mira a ridurre e, al limite, ad eliminare i comportamenti devianti ritenuti socialmente più gravi (appunto, “criminali”) e, nel perseguire tale obiettivo, si avvale non solo della «giustizia penale», ma anche dell’«intera gamma degli interventi, da cui il fenomeno sociale “criminalità” possa essere colpito e prevenuto più in radice»³. La “politica penale” è più strettamente la “politica del diritto penale”, ossia l’insieme delle decisioni politiche aventi ad oggetto il segmento penalistico dell’ordinamento giuridico sia nella definizione di ciò che è “reato”, sia nell’individuazione delle modalità della relativa prevenzione e repressione.

Le nozioni sono naturalmente connesse, non solo perché la “politica criminale” è un segmento della “politica sociale”, ma anche perché la “politica penale” è il «nucleo originario»⁴ della “politica criminale”.

Ebbene, esaminare il rilievo dell’informazione corretta e della verifica della sua fondatezza (*fact-checking*) dal punto di vista del diritto penale e dal punto di vista della politica criminale significa più precisamente: per un verso, scandagliare la legislazione penale vigente per verificare se l’informazione corretta e fondata rientri tra i “beni” che il diritto penale si è prefisso di tutelare; per altro verso, indagare se l’informazione corretta e fondata (o il suo contrario, cioè l’informazione falsa, la *fake news*) incida sulle decisioni politiche aventi ad oggetto il contrasto della criminalità e, nello specifico, l’impiego del diritto penale a tale scopo.

2. *Fake news*: profili di rilevanza nella legislazione penale.

Se si considera la legislazione penale, la rilevanza dell’informazione corretta e fondata si desume dalla circostanza che in numerose fattispecie è criminalizzata la condotta *contraria*, ossia la condotta in senso lato di *diffusione di informazioni false*.

Anzitutto, sul piano lessicale, si può notare che, nell’orizzonte normativo penale, l’informazione falsa è variamente qualificata: in alcuni casi, si parla di

¹ D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in G. Marinucci – E. Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 5.

² Cfr. G. FORTI, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, 91 s.

³ D. PULITANÒ, *Politica criminale*, cit., 7.

⁴ *Ibid.*

informazioni «non rispondenti al vero»⁵; in altri di «notizie false»⁶; in altri ancora di «notizie false, esagerate o tendenziose»⁷.

In base all'interpretazione giurisprudenziale, è *falsa* «la notizia completamente difforme dal vero, priva di fondamento»; è *esagerata* «la notizia che, pur basandosi su un fondamento di verità risulta amplificata, ingrandita e iperbolica»; è *tendenziosa* «la notizia che, pur riferendo cose vere, viene presentata in modo da ingenerare in chi la apprende una rappresentazione deformata della realtà»⁸ (ad es. perché omette elementi importanti della notizia, concentrandosi su aspetti secondari). Vi è poi una differenza tra la “voce” (i *rumors*) e la notizia: «a differenza della “voce”, caratterizzata dalla vaghezza e dalla incontrollabilità, la “notizia” [...] è non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentono la identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendono possibile il controllo»⁹.

Nell'attuale impianto costituzionale, incardinato sul riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la propalazione di un'informazione falsa *non* assume rilievo penale *in quanto tale*, essendo viceversa decisivo che in ciò si concreti la cifra distintiva di una condotta offensiva di un particolare bene giuridico. In altre parole, al diritto penale non interessa presidiare la verità dell'informazione in sé, ma incidere in senso preventivo rispetto alle potenzialità lesive in grado di sprigionarsi *dalla* divulgazione o comunicazione dell'informazione falsa *in direzione* dei più diversi oggetti di tutela.

I campi di criminalità ove l'informazione falsa assume una valenza portante nella dinamica offensiva del fatto, sono molteplici¹⁰: si spazia da reati contro beni collettivi istituzionali come l'amministrazione della giustizia, a reati contro beni individuali come il patrimonio, a reati contro beni collettivi «a titolarità diffusa, beni, cioè, la cui integrità rispecchia un interesse diffuso fra tutti i consociati, o comunque fra

⁵ Ad es. nel delitto di *False comunicazioni sociali* previsto dall'art. 2621 c.c., nel quale tuttavia ricorre l'espressione «*fatti materiali* non rispondenti al vero». In senso critico rispetto a tale formulazione, posto che «chi parla non trasmette certamente “fatti” ma porge all'attenzione degli ascoltatori o dei lettori dati e informazioni che raffigurano e rappresentano, mediante il linguaggio (strumento sempre convenzionale), un messaggio, un'informazione», cfr. A. ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 27 ss.

⁶ Ad es. nel delitto di *Manipolazione del mercato* previsto dall'art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” - T.u.i.f.).

⁷ Ad es. nel delitto di *Disfattismo politico* (art. 265 c.p.), nel delitto c.d. di “aggiotaggio” (art. 501 c.p.), nella contravvenzione di *Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico* (art. 656 c.p.).

⁸ U. GIANNOLA, sub *Art. 656*, in E. Dolcini – G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. II, Milano, 2006, 4808.

⁹ Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 1977, in *Cass. pen.*, 1979, 74.

¹⁰ Per un inquadramento sistematico, cfr. T. PADOVANI, *Menzogna e diritto penale*, Pisa, 2014, 11 ss.

cerchie ampie e determinate di soggetti»¹¹ come il funzionamento del mercato finanziario¹².

Rispetto a simile varietà l'analisi può giovare della chiave di lettura rappresentata dalla dicotomia "fiducia" vs. "inganno": la criminalizzazione della diffusione di informazioni non corrette dipende infatti dalla valenza decettiva di tale condotta¹³ rispetto ai destinatari in contesti, nei quali la correttezza dell'informazione e la fiducia in tale elemento è essenziale per l'integrità dei beni giuridici tutelati. Il disvalore associato alla divulgazione di informazioni false dipende anche dal fatto che queste ultime sono (effettivamente o potenzialmente) in grado di incidere sulle scelte di comportamento dei destinatari, nel senso che costoro (siano essi *individuati*, come nella *Truffa* prevista dall'art. 640 c.p., o una platea *indistinta* di soggetti, come nella variante del c.d. "aggiotaggio informativo" per il reato di *Manipolazione del mercato* di cui all'art. 185 T.u.i.f.) si determinano per una data opzione proprio *in forza* della notizia non veritiera ricevuta¹⁴.

Così, ad esempio, è essenziale per la salvaguardia del bene dell'amministrazione della giustizia la veridicità della testimonianza resa in processo, che risulta sacrificata dalla condotta di *Falsa testimonianza* (art. 372 c.p.). Ancora, è fondamentale per la tutela del patrimonio individuale che ciascuno compia atti di disposizione dello stesso a fronte di un supporto informativo corretto e fondato, viceversa invalidato dagli "artifici o raggiri" della condotta di truffa, testé richiamata¹⁵. Così, per citare un ultimo esempio, la fiducia dei risparmiatori nella veridicità delle informazioni disponibili sui titoli negoziati sul mercato finanziario è cruciale per il funzionamento del mercato stesso, che – come testimonia la storia degli scandali e dei *crack* finanziari – è destinato a incepparsi rapidamente a fronte di ondate di panico¹⁶; ma si tratta di una fiducia evidentemente incrinata dalle falsità riportate nelle scritture contabili delle società quotate nel caso del reato di *False comunicazioni sociali* (art. 2622 c.c.)¹⁷ o dalla comunicazione di notizie false in grado di alterare il fisiologico

¹¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 541, anche per la distinzione tra beni individuali e collettivi (*ivi*, 540 s.).

¹² Cfr. F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare*, Milano, 2010, 297 ss., con riferimento al già citato reato di *Manipolazione del mercato*.

¹³ Cfr. T. PADOVANI, *Menzogna e diritto penale*, cit., 23 ss.

¹⁴ Cfr. C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, consultato in ID., *Diritto penale*, vol. II, *Scritti di parte speciale*, Milano, 2003, 39 ss., con riferimento ai reati contro il patrimonio e alla categoria dei reati basati sulla «cooperazione artificiosa» della vittima.

¹⁵ Cfr. D. PULITANÒ, *Cura della verità e diritto penale*, in G. Forti – G. Varraso – M. Caputo (a cura di), «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Napoli, 2014, 87.

¹⁶ Cfr. F. GALIMBERTI, *Economia e pazzia. Crisi finanziarie di ieri e di oggi*, Roma – Bari, 2002, 231 ss., ove si traccia un parallelismo tra la crisi finanziaria del 1929 e la crisi delle società tecnologiche a cavallo del 2000; T. PADOA-SCHIOPPA, *La veduta corta. Conversazione con Beda Romano sul Grande Crollo della finanza*, Bologna, 2009, 15 s., con riferimento alla crisi finanziaria del 2008. Sulla medesima crisi cfr. M. ONADO, *I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte*, Roma – Bari, 2009, 69 ss.

¹⁷ Cfr. A. ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, cit., 42 ss.

meccanismo di definizione del prezzo dei titoli nel caso del menzionato reato di manipolazione del mercato¹⁸.

Un ulteriore criterio sistematico fa leva sul fatto che, in alcune ipotesi, la diffusione di notizie false è *esplicitamente* prevista dalla disposizione normativa (come, ancora una volta, nel *Market Abuse*), mentre in altre essa è suscettibile di integrare, a livello prasseologico, una *variante* concreta della condotta tipica¹⁹. La “propaganda”, ad esempio, che assume rilievo penale in alcune disposizioni²⁰, consiste nell’«attività di diffusione di idee – portate a conoscenza di un numero indeterminato di persone – volta a raggiungere un fine»²¹, e può contingentemente basarsi su informazioni false²². Proprio su tale forma di condotta – accanto a quella di «istigazione» e «incitamento» – s’impenna nel nostro sistema la criminalizzazione di un fenomeno paradigmatico della divulgazione di informazioni false, ossia il “negazionismo”: su sollecitazione del diritto comunitario²³, il legislatore ha infatti introdotto (con il comma 3-*bis*) una circostanza aggravante speciale nell’art. 3 l. 13 ottobre 1975 n. 654 (c.d. “legge Mancino”), che determina l’applicazione della «reclusione da due a sei anni», «se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale»²⁴.

L’attenzione del dibattito politico-criminale per le potenzialità offensive connesse alla diffusione di notizie false è particolarmente evidente nel disegno di legge A.S. n. 2688 del 2017, presentato il 7 febbraio 2017 al Senato. Come si coglie sin dalla rubrica (*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica*), il progettato intervento

¹⁸ Cfr. F. CONSULICH, *La giustizia e il mercato*, cit., 70 ss.

¹⁹ Per la tendenziale “insensibilità” dei reati contro l’onore «alla circostanza che ciò che costituisce l’ingiuria o la diffamazione corrisponda o meno a verità», cfr. T. PADOVANI, *Menzogna e diritto penale*, cit., 273 s. Peraltro, per invocare la scriminante dell’esercizio del diritto di critica che, in quanto articolazione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, rende lecita la condotta di diffamazione ai sensi dell’art. 51 c.p., è necessario che il fatto addebitato sia *vero* (oltre che di interesse sociale e narrato con un registro linguistico improntato alla contenenza). Cfr. Cass. pen., Sez. V, 5 aprile 2017, n. 31079, in *Dir. & Giust.*, ed. on-line, 23 giugno 2017.

²⁰ Ad es., in alcuni delitti contro la personalità dello Stato (artt. 245, 246, 265, 266 c.p.) e contro l’economia pubblica (art. 507 c.p.).

²¹ C. RUGA RIVA, sub *Art. 245*, in E. Dolcini – G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. I, Milano, 2006, 1854.

²² Come segnalato anche da uno dei significati “comuni” attribuiti al termine. Cfr. G. DEVOTO – G. C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1995, 1534.

²³ Cfr. C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007, 95 ss.

²⁴ In merito, cfr. D. BRUNELLI, *Attorno alla punizione del negazionismo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 978 ss. In senso critico, cfr. E. FRONZA, *Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato*, *ivi*, 1031 ss.; D. PULITANÒ, *Cura della verità*, cit., 94 s.; ID., [Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2015, 325 ss.; G. PUGLISI, [A margine della c.d. “aggravante di negazionismo”: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica](#), in *questa Rivista*, 15 luglio 2016, 3 s., 21 ss.

normativo si indirizza verso i *media* telematici, partendo dalla necessità di “controllare” la “libertà di espressione”, posto che:

«controllo, nell’ambito dell’informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti. È infatti sotto gli occhi di tutti il danno che può comportare, nell’era dell’informatizzazione, la diffusione di una notizia sbagliata o distorta. Peggio ancora se manipolata. Le notizie false, o *fake news* o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi»²⁵.

L’intervento penalistico sarebbe affidato in particolare all’introduzione di nuove figure di reato, volte a incriminare la «*Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche*»²⁶ e la «*Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica*»²⁷.

3. Politica criminale e post-verità.

Sul versante della politica criminale, ossia – come detto – delle scelte politiche miranti alla prevenzione e alla repressione della criminalità *anche* per il tramite del diritto penale, un punto di partenza è rappresentato dall’intreccio sostanzialmente indistricabile tra sistema massmediatico e sistema politico, che caratterizza e intorbida le dinamiche dei processi comunicativi e decisionali collettivi. Si è osservato che «l’incidenza dei mass media nella politica criminale negli ultimi tempi è sempre più legata al diverso modo di fare politica»²⁸.

Da un lato, infatti, i programmi politici tendono ad orientare i propri contenuti sulla scorta delle preferenze del pubblico, quali emergono da vere e proprie «indagini sul “mercato” elettorale»²⁹; essi non sono dunque *proposti agli* elettori, ma in un certo senso (e in misura sempre crescente) *predefiniti dagli* elettori stessi. Dall’altro lato, i mezzi di comunicazione di massa svolgono un ruolo determinante nel plasmare le aspettative che il pubblico rivolge agli attori della politica: nel trattare il “tema criminalità”, così come altri argomenti riconducibili al “mercato della paura”³⁰, la selezione e la rappresentazione dei fatti veicolata dai *mass media* condiziona la

²⁵ Relazione di presentazione d.d.l. A.S. n. 2688 del 2017, p. 2.

²⁶ Così la rubrica del proposto nuovo art. 656-*bis* c.p.

²⁷ Così la rubrica del proposto nuovo art. 265-*bis* c.p.

²⁸ M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, in *Pol. dir.*, 2013, 607.

²⁹ *Ibid.* L’Autore precisa infatti: «le organizzazioni politiche, come le imprese, raggiungono meglio i loro obiettivi attraverso la *customer satisfaction*, la quale si ottiene ponendo i bisogni degli elettori, come dei consumatori, all’inizio e non alla conclusione del processo di produzione».

³⁰ Cfr. M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 606: «la paura [...] oggi, anche attraverso la capillarità dei mass media, domina sempre più la scena politica e condiziona scelte legislative, rivolte contro i fenomeni generanti paura e indirizzate ad attrarre consenso».

percezione dei rischi da parte della collettività; è l'agenda compilata dal sistema mediatico (nel processo noto come *agenda setting*)³¹ a indirizzare la scala delle priorità, rispetto alle quali l'opinione pubblica reclama interventi da parte del mondo politico³².

Si coglie in filigrana un moto circolare, che collega comunicazione massmediatica, pubblica opinione e politica e di cui non sempre è agevole rintracciare l'agente di innesco³³. Simile percorso, che nella prospettiva qui coltivata conduce all'adozione di decisioni politiche suscettibili di impattare sul comparto penalistico dell'ordinamento giuridico, è costellato di emotività collettiva e processi di percezione dei rischi «“arazional[i]”, in quanto influenzat[i] da logiche diverse da quella della effettiva esistenza del rischio»³⁴ stesso. Lo scenario descritto pare dunque assimilabile ad un contesto dominato da *post-verità*, intesa come «irrilevanza della verità»³⁵, dato che la correttezza e la fondatezza dell'informazione scambiata tra i diversi attori della comunicazione appare fisiologicamente secondaria ai fini dell'*output* citato.

Se la presenza degli *old media* (in particolare, radio e televisione) è ancora molto significativa con riferimento alla realtà italiana³⁶, l'avvento dei *new media* rischia di enfatizzare la condizione di *post-verità*: sia perché la sovrabbondanza di informazioni accessibili sul *web*, non di rado di scarsa qualità (quando non totalmente false) e riversate in rete spesso secondo logiche commerciali, crea disinformazione³⁷; sia perché l'interattività dei nuovi mezzi di comunicazione, in un processo di «disintermediazione»³⁸, favorisce «derive plebiscitarie, secondo un modello caricaturale di democrazia diretta, ove si annulla l'argomentazione e il confronto pubblico»³⁹.

³¹ Cfr. C. E. PALIERO, *La maschera e il volto (Percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 477 s.; R. BIANCHETTI, *Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un'analisi criminologica sull'interazione tra sistemi comunicativi e processi di reazione sociale*, Assago (Milano), 2012, 235 ss.

³² «Nei sistemi capitalistici la logica è quella commerciale, ossia selezionare quelle notizie più appetibili, più vendibili, che per lo più coincidono con quelle che sollecitano le corde emozionali, tipiche di alcuni fenomeni criminali» (M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 604).

³³ Cfr. M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 606.

³⁴ M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 602.

³⁵ P. PAGLIARO, *Punto. Fermiamo il declino dell'informazione*, Bologna, 2017, 9. Cfr. inoltre *ivi*, 45 ss.

³⁶ Cfr. P. PAGLIARO, *Punto*, cit., 12 ss., che richiamando il rapporto Censis-Ucsi 2016 sulla comunicazione osserva che «la televisione continua ad avere un pubblico coincidente con la quasi totalità della popolazione: il 97,5 % degli italiani. [...] Ottimi anche gli ascolti della radio, con un'utenza complessiva pari all'83,9 % degli italiani».

³⁷ Cfr. P. PAGLIARO, *Punto*, cit., 31 s., 93 ss.

³⁸ P. PAGLIARO, *Punto*, cit., 71: «in generale è il processo che privilegia il contatto diretto tra il cliente e il produttore, senza mediazione. Vale in politica, dove per parlare agli elettori si ritiene non servano più partiti e sindacati (i cosiddetti "corpi intermedi")».

³⁹ M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 618.

3.1. La criminalità tra rappresentazione massmediatica e percezione sociale.

Le analisi dedicate alla rappresentazione della criminalità da parte dei *mass media* si concentrano principalmente, per quanto riguarda l'Italia, sugli *old media* e in particolare sul mezzo televisivo⁴⁰, mentre sono ancora agli esordi le rilevazioni che si addentrano nel territorio dei *new media*⁴¹. Viceversa, gli studi che esplorano la percezione sociale della sicurezza (o più spesso dell'insicurezza), in relazione a diversi elementi tra cui spicca la criminalità, si basano su indagini demoscopiche condotte tramite sondaggi⁴².

Sul primo versante, le analisi mettono in evidenza che, a differenza di altri fattori di insicurezza veicolati dalla comunicazione televisiva italiana, che risentono di una componente *congiunturale*, la propensione dei *mass media* nostrani per la criminalità è *strutturale*, ossia costante in un arco di tempo di media lunghezza: si tratta di una peculiarità italiana, dato che i telegiornali degli altri Paesi europei risultano molto

⁴⁰ Cfr. ad esempio la ricerca documentata in G. FORTI – M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, nella quale sono state monitorate, per un certo lasso di tempo, le edizioni di prima serata dei telegiornali di Rai 1, Rai 2, Rete 4 e Canale 5, nonché i quotidiani *Corriere della Sera* e *la Repubblica* (v. *ivi*, 13); o la ricerca alla base del *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa. Significati, immagini e realtà. Percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza*, febbraio 2017, intitolato *L'Europa sospesa tra inquietudine e speranza. Il decennio dell'incertezza globale*, in <http://www.demos.it/a01358.php>, che si fonda sull'analisi dei telegiornali del *prime time* di sette reti italiane (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7) e dei principali canali televisivi pubblici per alcuni Paesi europei (France 2 per la Francia, Tve per la Spagna, Ard per la Germania, Bbc One per la Gran Bretagna) (v. *ivi*, 4). In precedenza, cfr. altresì la ricerca condotta con riferimento alla sola carta stampata (in particolare, *Corriere della Sera*, *la Repubblica*, *il Giornale* nel periodo 1976-2001) da E. CALVANESE, *Pena riabilitativa e mass media. Una relazione controversa*, Milano, 2003.

⁴¹ Anche se persegue obiettivi diversi rispetto allo studio della rappresentazione mass-mediatica della criminalità, con riferimento al *social network Twitter* può essere citata al riguardo la ricerca interdisciplinare sulle principali forme di intolleranza a livello sociale condotta dalle Università di Milano, Bari e Roma, che nella seconda edizione della rilevazione ha analizzato 2.700.000 *tweet* relativi al periodo agosto 2015-febbraio 2016, isolando 76 termini "sensibili": «Tra questi, 112.630 sono stati i *tweet* negativi geolocalizzati. I termini sono stati individuati a partire da quelli che nella rilevazione 2013-2014 sono risultati più frequenti; inoltre, è stata diffusa a livello nazionale una survey on-line, che chiedeva agli intervistati di indicare 5 termini negativi che rivolgerebbero a ognuno dei 6 gruppi di persone. Sebbene non sia possibile calcolare un preciso tasso di risposta, delle 1358 persone che hanno avuto accesso alla survey on-line, 935 (69%) hanno completato il questionario. Il risultato sono le ormai note cartine termografiche dell'Italia», le c.d. "mappe dell'intolleranza", che rilevano la "temperatura" dell'intolleranza in Italia nel contesto di fenomeni come la misoginia, l'omofobia, il razzismo, l'islamofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza verso la disabilità. La presentazione e i risultati della ricerca sono disponibili in <http://www.voxdiritti.it/ecco-la-nuova-edizione-della-mappa-dellintolleranza/>. La citazione che precede è tratta dalla presentazione della seconda edizione della ricerca a cura della Redazione Vox.

⁴² Cfr. di nuovo il *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, cit., che affianca alla già citata analisi della rappresentazione mass-mediatica della criminalità una ricerca «volta a rilevare la percezione sociale della sicurezza [...] attraverso due rilevazioni demoscopiche» condotte in Italia e in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Ungheria) nel periodo gennaio-febbraio 2017; nonché ad esempio lo *Edelman Trust Barometer*, la cui edizione 2017 (reperibile in <https://www.edelman.com/trust2017/>) è stata effettuata somministrando un sondaggio on-line in 28 Paesi tra il 13 ottobre e il 16 novembre 2016.

meno concentrati sull'argomento⁴³. Nella produzione televisiva nazionale, peraltro, l'attenzione per la criminalità non è globale, ma selettiva, ossia focalizzata su alcune tipologie di reato; sono ravvisabili inoltre vere e proprie "fasi", in costanza delle quali muta l'interesse del sistema massmediatico per i temi penalistici:

«Nell'evoluzione degli ultimi sette anni è possibile distinguere tre picchi di attenzione alla criminalità. Il primo, nel 2007-2008, corrisponde all'emergenza criminalità caratterizzata dal connubio criminalità-immigrazione. A cavallo del 2010-2011 troviamo il secondo picco, la passione criminale con la serializzazione dei casi criminali (dal caso Scazzi in poi). Dal secondo semestre 2012 abbiamo il terzo picco: la cronaca nera, ossia il ritorno alla classica pagina dedicata ai reati notiziabili per efferatezza, gravità o coinvolgimento di soggetti importanti (vip, minori, ecc.) senza un plot narrativo unificante come ad esempio è avvenuto nel corso del 2012 con gli omicidi di genere. All'interno di questa forma di presentazione sono i crimini violenti a dominare l'agenda dei reati, nonostante nel 2013 si sia registrato il tasso di omicidi più basso dall'Unità d'Italia»⁴⁴.

In effetti, viene stabilmente registrato uno scollamento tra la rappresentazione mediatica della criminalità e la consistenza reale della stessa come risultante dalle rilevazioni statistiche ufficiali⁴⁵: la tendenza del sistema di comunicazione di massa è a sovra-rappresentare i fatti di reato maggiormente spendibili sul "mercato dell'informazione", senza considerare l'eventuale corrispondenza del tasso di visibilità mediatica così garantita a certi crimini alla rilevanza quantitativa che gli stessi assumono in concreto⁴⁶. In particolare, vi è una netta preferenza dei *mass media* per i reati contro la persona, che ricevono uno spazio dieci volte superiore a quello riservato alle altre forme di criminalità⁴⁷. Ciò si traduce in una vera e propria «spirale del

⁴³ Cfr. P. BARRETTA – A. NIZZOLI, *La sicurezza nella rappresentazione televisiva*, in *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, cit., 19 ss. Gli Autori segnalano: «osservando cosa accade al di fuori dell'Italia, ci si accorge che il TG1 – in alcuni anni – ha 3 volte in più le notizie del telegiornale britannico e 44 volte di quello tedesco. Dal confronto con i principali notiziari pubblici europei, si conferma un'anomalia tutta italiana sia per quantità sia per tipo di fatti criminali» (*ivi*, 21).

⁴⁴ *VII Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa. Significati, immagine e realtà. Percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza*, febbraio 2014, intitolato *La Grande Incertezza*, reperibile in <https://www.osservatorio.it/la-grande-incertezza/>, 10. Cfr. inoltre i dati riportati nel *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, cit., 59.

⁴⁵ Cfr. P. BARRETTA – A. NIZZOLI, *La sicurezza nella rappresentazione televisiva*, cit., 21.

⁴⁶ Cfr. M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 610 ss., nonché i dati riportati nel *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, cit., 58.

⁴⁷ Cfr. i dati riportati nel *X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, cit., 55, secondo cui il 45,4 % delle notizie dei telegiornali considerati è dedicato alla criminalità e, all'interno di tale percentuale, il 41 % si riferisce ai reati contro la persona, mentre solo il 4,4 % riguarda gli altri reati. Cfr. in precedenza, con riferimento al periodo febbraio-giugno 2002, la conferma ricavabile dai risultati presentati

silenzio», per parafrasare la nota espressione di Noelle-Neumann⁴⁸, in danno di fatti penalmente rilevanti, anche macroscopicamente offensivi di beni di interesse collettivo o individuale: la sistematica sotto-rappresentazione mediatica di reati a vittima collettiva (come i «reati politico-amministrativi, economici, ambientali, ecc.»)⁴⁹ o a vittima individuale, ma di scarso interesse per le logiche che ispirano il sistema di comunicazione (come i reati di usura e di estorsione), crea un forte disincentivo alla percezione sociale di tali forme di criminalità, quand'anche siano in realtà quantitativamente consistenti. L'effetto riconducibile alla "spirale del silenzio" scoraggia, inoltre, la propensione alla denuncia nel singolo che sia vittima o comunque spettatore del reato mediaticamente ignorato, aumentando le difficoltà di emersione dalla c.d. "cifra nera"⁵⁰ di alcune manifestazioni di reato.

Ma chiaramente non *compete* al sistema massmediatico *in quanto tale* favorire il contrasto alla criminalità, laddove per contro una precisa consapevolezza istituzionale circa l'impatto del sistema della comunicazione sul terreno penalistico rappresenta la premessa necessaria per sfruttare sinergicamente le potenzialità dei *media* e sviluppare linee di intervento politico-criminali (in senso lato, come chiarito in apertura), che non facciano apparire la rappresentazione mass-mediatica quale unica "voce" disponibile per il singolo e la collettività nella comprensione dei fenomeni criminali.

Sul versante della percezione della (in)sicurezza, le analisi relative all'Italia mettono in evidenza come il "fattore criminalità" giochi stabilmente un ruolo centrale nell'opinione delle persone: la grande maggioranza degli intervistati (l'84 % nel 2014; il 78 % nel 2017) ritiene che i reati siano in generale in aumento, mentre a livello locale tale impressione è condivisa da una quota che si attesta stabilmente attorno al 40 %⁵¹; nella «"graduatoria delle paure" in Italia», ben 16 voci della rilevazione relativa all'anno 2017 sono riconducibili all'orizzonte criminale, ricomprendendovi – tecnicamente – i fatti di reato sia dolosi, sia colposi. Si può notare, al riguardo, che l'insicurezza di "origine criminale" si polarizza attorno a due nuclei principali: da un

da G. FORTI – R. REDAELLI, *La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica*, in G. Forti – M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 92 ss.

⁴⁸ E. NOELLE-NEUMANN, *Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut*, tr. it. di S. Befani, *La spirale del silenzio. Per una teoria dell'opinione pubblica*, Roma, 2002. Come noto, secondo la teoria della spirale del silenzio, l'impatto dei mass-media sull'opinione pubblica determina un allineamento di quest'ultima sulle posizioni rappresentate dai primi, scoraggiando i portatori di visioni contrarie dall'esprimerle e, al limite, dal coltivarle in quanto percepite come minoritarie e come fattori di potenziale isolamento. In merito, cfr. C. E. PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., 478 ss.

⁴⁹ M. CATERINI, *Criminalità, politica e mass media*, cit., 612. In merito alla sotto-rappresentazione, ad esempio, della criminalità colposa e ambientale, cfr. i risultati dell'analisi di P. CATTORINI, *I reati colposi e ambientali nella rappresentazione mediatica*, in G. Forti – M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 664.

⁵⁰ Sul concetto di "cifra nera", ossia dell'insieme di «tutti i casi in cui la norma [incriminatrice] è stata violata» e dunque un reato è stato commesso, a prescindere dal fatto che il sistema della giustizia penale ne venga a conoscenza, cfr. C. E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 235 ss. (la citazione è tratta da p. 239).

⁵¹ Cfr. VII Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 8 s.; F. BORDIGNON – M. DI PIERDOMENICO, *La sicurezza nella percezione dei cittadini*, in X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 14.

lato, la criminalità ambientale di natura prevalentemente colposa (il 58,4 % delle persone afferma di «sentirsi “frequentemente” preoccupat[o]» per «la distruzione dell’ambiente e della natura», il 55,1 % per «l’inquinamento», il 37,8 % per la possibilità di «essere vittima di disastri naturali [come] terremoti, frane, alluvioni»); dall’altro lato, la criminalità dolosa, che è temuta *in primis* per «gli atti terroristici» (44,3 %) e «la criminalità organizzata» (30,1 %), seguiti dai classici reati predatori contro il patrimonio individuale, ove spicca la paura (in netto aumento nel decennio 2007-2017) per il «furto in casa» (28,9 %)⁵². Nel raffronto con altri Paesi europei i cittadini italiani temono la criminalità più di quanto non facciano i cittadini spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi e ungheresi⁵³.

Ebbene, a fronte dei dati sinteticamente riportati meritano considerazione due elementi:

(a) in primo luogo, vi è evidentemente uno iato tra i «‘crimini segnale’»⁵⁴ che trovano spazio nella rappresentazione mediatica e che riguardano per lo più «omicidi» (49 %) e «violenze, stupri, lesioni» (18 %)⁵⁵, e le tipologie di reato attorno alle quali si addensa l’insicurezza collettiva e che, come detto, non comprendono (almeno tra le voci ritenute meritevoli di indagine demoscopica) i reati dolosi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale;

(b) in secondo luogo, se si raffronta l’andamento statistico della criminalità considerando, ad esempio, i «delitti denunciati dai cittadini alle Forze dell’ordine e i reati portati alla luce dall’azione investigativa delle Forze di polizia»⁵⁶, si nota che i crimini presenti nella “graduatoria delle paure” dei cittadini hanno subito incrementi anche notevoli negli ultimi anni, mentre quelli non registrati in tale elenco sono in netta diminuzione. Prendendo ad esempio i due settori emblematici della criminalità dolosa contro la vita, da un lato, e della criminalità dolosa (anche violenta) contro il patrimonio individuale:

«Nel 2014, in Italia, sono stati commessi 475 omicidi volontari, per la prima volta il numero scende sotto le cinquecento unità con un

⁵² Cfr. X Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 45.

⁵³ Cfr. X Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 53: in Italia la criminalità è considerata il quinto problema più importante da affrontare, dopo i temi economici, l’inefficienza e la corruzione politica, l’immigrazione e la qualità dei servizi, mentre il terrorismo è ritenuto meno urgente. Negli altri Paesi europei menzionati nel testo, invece, gli intervistati ritengono il terrorismo prevalente sulla criminalità, che viene collocata in ultima posizione.

⁵⁴ M. INNES, *Crimini-segnale e ricordi collettivi: le strategie di interazione tra mass media e polizia*, in G. Forti – M. Bertolino (a cura di), *La televisione del crimine*, cit., 531, per il quale «un ‘crimine-segnale’ può essere definito come un fatto criminoso che viene costruito dai giornalisti attraverso particolari tecniche di rappresentazione e interpretato dagli spettatori come indicatore dello stato in cui versa la società e l’ordine sociale».

⁵⁵ Cfr. X Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 59.

⁵⁶ ISTAT, *Delitti, imputati e vittime dei reati. Una lettura integrata delle fonti su criminalità e giustizia*, Roma 2017, reperibile in <http://www.istat.it/>, 15.

decremento del 10,0 per cento rispetto al 2010 e del 5,4 per cento rispetto al 2013.

Il tasso degli omicidi è costantemente diminuito nel tempo. Negli ultimi anni ha raggiunto lo 0,8 per centomila abitanti nel 2014 (era 1,0 per cento mila abitanti nel 2010) dopo la drastica riduzione dagli anni Novanta, il cui tasso di omicidi raggiungeva il picco del 3,4 per centomila abitanti nel 1991 (1.916 omicidi)»⁵⁷.

«Nel 2014 sono stati denunciati circa 1 milione e mezzo di furti e 39mila rapine. Per entrambi si registra un aumento rilevante dal 2010 al 2014 (18,7 e 16,2 per cento rispettivamente), sebbene nell'ultimo anno sia rallentata la crescita per queste tipologie di reati (+1,2 per cento per i furti e -10,3 per cento per le rapine). [...]

Negli ultimi 5 anni in particolare, tra i furti aumentano del 51,3 per cento i furti in abitazione, del 55,4 quelli con destrezza, del 34,2 per cento gli scippi e del 17,5 quelli negli esercizi commerciali [...].

Tra le rapine risultano in fortissimo aumento, del 52,4 per cento (63,6 dal 2009) quelle in abitazione e in misura minore quelle in strada (21,7 per cento) e negli esercizi commerciali (5,2 per cento), diminuiscono invece le rapine negli uffici postali (-14,1 per cento) e soprattutto continua la forte diminuzione delle rapine in banca, che si sono ridotte del 42,9 per cento dal 2010 e del 69,0 per cento negli ultimi 10 anni»⁵⁸.

Dai punti di attenzione appena menzionati discendono evidentemente le seguenti ipotesi di lavoro.

(aa) Per un verso, emerge che la percezione sociale della criminalità si forma, in certa misura, *indipendentemente* dalla rappresentazione massmediatica della stessa, sicché andrebbe sottoposta a verifica nell'attualità la tesi per la quale l'azione dei *mass media* sia in grado di svolgere in questo campo un effetto *globalmente* trascinante. Appare significativa, in tal senso, la crescente sfiducia espressa dall'opinione pubblica verso i *media*, che si attesta su valori assoluti sostanzialmente equivalenti alla sfiducia provata nei confronti delle istituzioni⁵⁹. E proprio l'attenzione catalizzata dal fenomeno delle *fake news* incide su simile sentimento collettivo, se si considera che, secondo quanto emerge da un'indagine demoscopica recentissima⁶⁰, la maggioranza

⁵⁷ ISTAT, *Delitti, imputati e vittime dei reati*, cit., 17.

⁵⁸ ISTAT, *Delitti, imputati e vittime dei reati*, cit., 17 ss.

⁵⁹ Cfr. 2017 *Edelman Trust Barometer*, cit., 10, che per il 2017 assegna ai *media* il 43 % di fiducia (ossia una valutazione di sfiducia, attestandosi sotto la soglia del 50 %), in particolare 5 punti in meno rispetto al 2016, in posizione sostanzialmente equivalente alla (s)fiducia nelle istituzioni, che si colloca per il 2017 al 41 %. In Italia, la percentuale di (s)fiducia nei mezzi di comunicazione è pari al 48 % nel 2017 (con una variazione negativa di due punti rispetto al 2016 – v. *ivi*, 12).

⁶⁰ Cfr. 2018 *Edelman Trust Barometer. Special Flash Poll. Politically-Motivated Fake News in the week of the #TechHearings*, 6 novembre 2017, reperibile in <https://www.edelman.com/trust-barometer-media-fake-news-flash-poll/>. In questo caso, l'analisi si è basata su un sondaggio on-line somministrato a 1.000

dell'opinione pubblica (così come rappresentata dal campione di riferimento, ovviamente) ha perso fiducia negli *old media*⁶¹ e considera i *new media* un potente veicolo di notizie *false*⁶².

(*bb*) Per altro verso, si nota che la domanda collettiva di sicurezza *dalla* criminalità ha (anche) basi *reali*⁶³. Ferme dunque le dinamiche di «collusione distorsiva»⁶⁴ che si instaurano tra sistema massmediatico e sistema penale e in forza delle quali:

«il Sistema penale funge da *collettore di bisogni di pena* veicolati dal Sistema sociale attraverso la 'cassa di risonanza' del Sistema mediatico; a sua volta, il Sistema mediatico funge da *induttore (manipolatore)* di *consenso sociale* 'su richiesta' del Sistema penale a fini di (auto)legittimazione»⁶⁵,

andrebbe indagata nel presente la tenuta dell'impostazione che assegna all'opinione pubblica il ruolo di "oggetto" *inconsapevolmente* traghettato da una convinzione (*artificiosa*) all'altra in fatto di criminalità per effetto dell'azione di "attori" – quali i *mass media* e il sistema penale – (in ipotesi) *consapevoli* o comunque guidati da una *logica* (commerciale, politica, ecc.), contrapposta all'illogicità (in ipotesi) "naturalmente" sottesa alle posizioni invece assunte dalla collettività.

In tale direzione, non può essere trascurato, ad esempio, il sentimento di complessiva sfiducia nelle istituzioni che, largamente prevalente nello scenario globale, caratterizza anche l'Italia⁶⁶, ove lo Stato (inteso come amministrazione centrale e legislatore nazionale, unico deputato quest'ultimo, come noto, all'adozione di norme penali) sembra attraversare una vera e propria *crisi reputazionale* presso i cittadini⁶⁷; l'«inefficienza e [la] corruzione politica» sono collocate dalla collettività al secondo posto, dopo i «temi economici», tra le «priorità ed emergenze» che il Paese è chiamato

cittadini americani e a un "sovra-campionamento" sottoposto a 113 impiegati in imprese del mercato tecnologico nella zona di San Francisco.

⁶¹ Cfr. 2018 *Edelman Trust Barometer*, cit., 5.

⁶² Cfr. 2018 *Edelman Trust Barometer*, cit., 10.

⁶³ Cfr. J.-M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales*, ed. it. a cura di V. Militello, trad. it. di R. Remia, A. Spena, *L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, Milano, 2004, secondo il quale va riconosciuta «l'esistenza nel nostro contesto culturale di una reale domanda sociale di maggiore protezione» (*ivi*, 7).

⁶⁴ C. E. PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., 534.

⁶⁵ *Ibid.* Sul punto resta fondamentale lo studio di C. E. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 849 ss.

⁶⁶ Cfr. 2017 *Edelman Trust Barometer*, cit., 11, 13.

⁶⁷ Cfr. VII *Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, cit., 25, ove si registra che solo il 12,9 % degli intervistati dichiara di avere fiducia nello Stato (contro, ad es., il 28,4 % per il Comune, il 19 % per la Regione e il 27,1 % per l'Unione Europea). Il dato è interessante anche nel raffronto con altri Paesi europei, dove esprime il proprio affidamento nello Stato il 73,6 % dei cittadini tedeschi, il 40,2 % dei cittadini inglesi, il 25,9 % dei cittadini francesi e il 21,3 % dei cittadini spagnoli.

ad affrontare⁶⁸; l'instabilità della politica italiana rappresenta strutturalmente un fattore di insicurezza per la maggioranza della popolazione, stabilmente superiore all'insicurezza legata alla criminalità⁶⁹.

Dunque, quando si registra il varo di provvedimenti penali *simbolici* – come recentemente accaduto, ad esempio, con la mancata depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina o con l'introduzione nel Codice penale dei delitti di *Omicidio stradale* e di *Lesioni personali stradali gravi o gravissime*⁷⁰ – ossia di interventi che non mirano all'effettiva tutela di beni giuridici ma ad altri scopi (la rassicurazione collettiva, *in primis*)⁷¹, la riflessione scientifica può essere (anche in prospettiva sociale) utilmente impiegata per sondare se si è trattato di risposte istituzionali ad una *irresistibile* domanda di pena proveniente dal basso (a fronte di altre domande – non di pena, ma della medesima origine e fortemente partecipate – rispetto alle quali, viceversa, il potere statale dimostra una certa capacità di resistenza), oppure di una riedizione del c.d. *more of the same*⁷²: la riproposizione dello *stesso* “strumento” (“la pena” o “più pena”), che solo o prevalentemente al proponente tuttavia (e cioè alla contingente maggioranza di governo) appare (presentabile come) una “soluzione”. Non va infatti trascurato che dieci anni di politica criminale e penale spesso simbolica, a cavallo di legislature e maggioranze parlamentari diverse, non abbiano prodotto alcun significativo effetto di stabilizzazione sull'emotività collettiva⁷³.

⁶⁸ Cfr. X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 53.

⁶⁹ Cfr. X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 44, ove si riporta l'andamento della percezione di insicurezza collettiva legata alle due grandezze citate nel periodo 2007-2017 in Italia. Sul punto, cfr. altresì VII Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, cit., 10 s., ove in particolare la stagione 2012-2013 è riassunta in questi termini: «dalla crisi economica destabilizzante la politica, alla crisi politica incapace di affrontare la crisi economica» (*ivi*, 10).

⁷⁰ Cfr. C. SOTIS, *Intervento*, in [La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista](#), in questa Rivista, 21 dicembre 2016, 14 ss.

⁷¹ Per concetto e tipologia della legislazione penale simbolica, cfr. C. E. PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 537 ss.

⁷² Cfr. C. E. PALIERO, *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 538.

⁷³ Cfr. F. BORDIGNON – M. DI PIERDOMENICO, *La sicurezza nella percezione dei cittadini*, cit., 14.